



Città di Vigone (To)



Comune di Cercenasco (To)

INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL PONTE IN VIA TORINO SUL TORRENTE LEMINA



PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

Schema di contratto

CONTROLLO QUALITA'

Redatto: ing. Alberto Gallo

Controllato: ing. Alberto Gallo

Approvato:

ing. Alberto Gallo

PROGETTISTI

TIMBRI E FIRME

Gruppo **Ingegneria** Torino

Via Cercenasco n. 4c, 10135 TORINO
Tel. +39 011 3099003 - Fax +39 011 3035082
www.gruppoing.to.it



STUDIO TECNICO

Dott. Ing. Alberto Gallo

Via Torino n. 6, 10067 Vigone (To)

Tel./Fax: +39 011 9809444

alberto.gallo3@ingpec.eu

Dott. ing. Alberto GALLO
Ordine degli Ingegneri Provincia di Torino
Posizione n. 8209S
Cod. Fisc. GLL LRT 73503 L219P

Direttore Tecnico
Dott. ing. Cristiano CAVALLO
Ordine degli Ingegneri Provincia di Torino
Posizione n. 8177F
Cod. Fisc. CVL CST 70C02 E506S

CODIFICA

COD. COMMESSA	TIP. LAVORI	MACROATTIVITA'	N. ELABORATO	TIPOL. ELABORATO	VERSIONE	DESCRIZIONE	DATA
1323	E	G01	18	SHE	0	Emissione	Maggio 2024

ELABORATO
G01

18



Certificato n° 19252A



Certificato n° 16438



GESTIONE MODIFICHE VERSIONI DOCUMENTO

Emissione	Data	Oggetto
0	Maggio 2024	<i>Prima emissione</i>

SCHEMA DI CONTRATTO **(allegato I.6 – art. 32, c. 1, D. Leg. 31/03/23 n. 36)**

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di "rifacimento del ponte in Via Torino sul Torrente Lemina"

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott. _____, Segretario del Comune di Vigone ed autorizzato a rogitare, nell'interesse del Comune di Vigone, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) _____, nato a _____, il _____, cod. fis. _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di _____ del Comune di Vigone, domiciliato presso la Residenza Comunale, sita in Vigone (To), Piazza Palazzo Civico n. 18, p.iva: 04004340016, cod. fis.: 85003470011 con sede in Vigone, di seguito denominato semplicemente "stazione appaltante";

b) _____, nato a _____, il _____, cod. fis. _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di _____ dell'Impresa _____, con sede in _____, Via _____, cod. fis. _____, p.iva _____ Comune di Vigone, domiciliato presso la Residenza Comunale, sita in Vigone (To), Piazza Palazzo Civico n. 18, p.iva: 04004340016, cod. fis.: 85003470011 con sede in Vigone, di seguito denominato semplicemente "appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Dott. _____ sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale n. _____ in data _____, divenuta esecutiva il _____, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a lavori di "interventi di rifacimento del ponte in Via Torino sul Torrente Lemina", per un importo lavori pari ad €. _____ di cui €. _____ soggetti a ribasso percentuale ed €. _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;



- che in seguito a _____, il cui verbale di gara è stato approvato, i lavori sono stati aggiudicati al suindicato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro _____, con un ribasso percentuale pari al _____

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Articolo 1. Oggetto del contratto.

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1) L'importo contrattuale ammonta ad Euro _____ (dicesi Euro _____) di cui:

a) Euro _____ (dicesi Euro _____) per lavori veri e propri, netti;

b) Euro _____ (dicesi Euro _____) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

2) L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

3) Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31/03/23 n. 36), per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

- 1) L’appaltatore, ai sensi della legislazione vigente, ha eletto domicilio presso _____.
- 2) Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante _____.
- 3) Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera “___”, è stato autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, il Signor _____.
- 4) Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza (per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante) a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
- 5) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.



Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

Articolo 16. Controversie.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

- 1) I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla firma del presente contratto.
- 2) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 134 (centotrentaquattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

- 1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 (diconsi uno) per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro _____.
- 2) La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

- 1) È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dalla legislazione vigente.
- 2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
- 3) Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa

dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

- 4) Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

- 1) Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
- 2) In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciamenti, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.
- 3) L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 4) La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 5) L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi

responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

- 1) La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
- 2) La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso. Il corrispettivo è determinato sull'effettiva quantità di lavori realizzati.
- 3) Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 4) Per i lavori da liquidare previo trasmissione di fattura o per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
- 5) Il costo degli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in percentuale alle lavorazioni contabilizzate.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

- 1) Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

- 1) Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Articolo 12. Anticipazione, pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

- 1) Ai sensi della normativa vigente e la stazione appaltante erogherà all'Appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal R.U.P. e dalla D.L. – l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalla normativa vigente, a condizione che l'Impresa ne faccia esplicita richiesta.
- 2) All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50%, non inferiore a Euro 70.000,00 (dicesi settantamila/00).
- 3) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si

provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

- 4) Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
- 5) Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 6) Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 7) Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

- 1) In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui alla legislazione vigente.
- 2) Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

- 1) Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
- 2) L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

- 3) Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
- 4) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
- 5) L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

- 1) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifestata incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2) L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

- 1) Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro 60 giorni.
- 2) Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
- 3) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, spettano ai sensi dell'art. 20 del Codice di procedura Civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
4. E' escluso l'arbitrato.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

Articolo 20. Subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

- 1) L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- 2) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- 3) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
- 4) L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

- 1) L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i., del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b).
- 2) Il piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formato parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.

- 1) Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 08/08/1994 n. 490 e s.m. e i. e del D.P.R. 03/06/1998, n. 252 e s.m. e i., si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998

Articolo 20. Subappalto.

- 1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

- 2) Previa autorizzazione della stazione appaltante, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

- 1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante _____, numero _____ in data _____, rilasciata da _____ per l'importi di €. _____ (dicesi Euro _____), pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.
- 2) La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
- 3) La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

- 1) L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
- 2) L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero _____ in data _____, rilasciata da _____ per l'importi di €. _____ (dicesi Euro _____), per un massimale di Euro _____.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
- Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.



- 1) Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000 per quanto applicabile;
 - il capitolato speciale d'appalto per quanto applicabile;
 - gli elaborati grafici progettuali;
 - l'elenco dei prezzi unitari;
 - il piano di sicurezza;
 - il cronoprogramma;

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

- 1) Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

- 1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
- 2) Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'Impresa appaltatrice